



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

Rep. n. 134283 del 24.08.2018

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI PREVENTIVA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PRESENTE NEGLI IMMOBILI PRIVATI POSTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA CON COSTI A CARICO DEGLI UTENTI.

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Agosto

TRA

il Comune di Reggio Calabria, con sede Legale in Reggio Calabria alla Piazza Italia 1 (C.F. e P.IVA 00136380805) rappresentato dalla **D.ssa Loredana PACE**, nata a Palermo l'11 maggio 1970, in qualità di Dirigente del Settore "*Ambiente e Servizi Demografici*" del Comune di Reggio Calabria, di seguito indicato per brevità come "**il Comune**"

E

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Ecopiana Srl – S.I.G.R.A. SRL Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale", costituito con atto del notaio Dr. Vittorio Pasquale, giusto Rep. n. 23.977/Raccolta n. 11.462 del 18.07.2018, registrato in Palmi al n. 1803 serie 1T del 20.07.2018, con sede in Cittanova (RC) località Ascone SS. 111, rappresentato dal **Sig. Girolamo GUERRISI**, nato a Cinquefrondi (RC) il 27 luglio 1981, rappresentante legale della ditta mandataria Ecopiana Srl, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dello RTI, di seguito indicato per brevità come "**l'operatore economico**";

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del territorio del Comune di Reggio Calabria insistono fabbricati di proprietà privata di piccole e grandi dimensioni con M.C.A. (Materiali Contenenti Amianto) costituiti prevalentemente da manufatti in cemento-amianto in matrice compatta;
- con Ordinanza Sindacale n. 22 del 27.02.2017 è stato disposto il censimento degli immobili di proprietà privata ricadenti sul territorio comunale interessati dalla presenza di M.C.A.;
- lo stato di degrado e/o abbandono dei manufatti contenenti amianto potrebbe potenzialmente arrecare criticità dal punto di vista ambientale e della salute pubblica per la cittadinanza;
- la procedura da seguire per effettuare le bonifiche dei siti con materiali contenenti amianto, comporta oneri notevoli, a carico del cittadino, a fronte della difficoltà di reperire direttamente impianti autorizzati allo smaltimento di M.C.A., nonché dal punto di vista delle incombenze di carattere amministrativo;
- le difficoltà tecnico-amministrative-economiche per la rimozione degli M.C.A. possono costituire un disincentivo allo smaltimento e, di conseguenza, favoriscono indirettamente l'abbandono degli stessi sul territorio comunale causando un grave danno ambientale e sanitario;
- fermo restando che la rimozione dei M.C.A. è obbligo dei proprietari, è comunque necessario promuovere iniziative di incentivazione alla rimozione e di calmieramento dei prezzi;
- il Comune di Reggio Calabria, anche in attuazione del disposto della L.R. n. 14 del 27 aprile 2011 e del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC) approvato dal Consiglio Regionale il 15.12.2016 (pubblicato sul BUR Calabria n°42 del 08.05.2017), ha inteso promuovere l'attivazione di una convenzione con una o più ditte specializzate e qualificate, a cui i cittadini possano rivolgersi

per richiedere un sopralluogo e un preventivo, nonché per commissionare il servizio di rimozione e smaltimento amianto a condizioni tecnico-economiche predeterminate, nel pieno rispetto della normativa vigente, con tempi rapidi e certi, ridotte incombenze burocratiche e prezzi calmierati;

- in esito alla predetta manifestazione di interesse è stato individuato l'operatore economico RTI "Ecopiana Srl – S.I.G.R.A. srl", qualificato per l'esecuzione delle prestazioni richieste in regime di convenzione;
- con determinazione del Dirigente del Settore "Ambiente" Reg. Settore n. 70 del 27.04.2018 (Reg. gen. n. 1937 del 18.06.2018) si è provveduto ad approvare le risultanze della manifestazione di interesse e dello schema di Convenzione, regolante i rapporti fra Comune e operatore economico;
- il Comune intende altresì avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per portare a conoscenza della stessa la disponibilità dell'operatore economico ad eseguire il servizio di rimozione e smaltimento di M.C.A., nel rispetto della normativa vigente ed alle condizioni tecniche ed economiche dalla stessa offerte e nel seguito riportate;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante dei patti che seguono.

Art 2 - Obiettivi

La presente Convenzione ha la finalità di incentivare le attività di analisi, rimozione e smaltimento di M.C.A., facilitando le incombenze di carattere amministrativo attraverso la messa a disposizione degli uffici comunali per ogni necessità utile a rendere efficace e tempestiva ogni occorrenza documentale e/o operativa di competenza comunale, riservando, ove occorrente, a singoli atti specifici il perfezionamento di eventuali obbligazioni.

Art. 3 – Servizi da rendere

Il servizio svolto dall'operatore economico comprenderà le seguenti prestazioni:

- eventuale analisi preventiva del manufatto, ai sensi della normativa statale e regionale in vigore, con redazione di relazione tecnica scritta sullo stato di conservazione dello stesso;
- sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell'amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
- redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all'ASP di competenza;
- rimozione dei Materiali Contendenti Amianto (M.C.A.) con le procedure operative previste dalla normativa statale e regionale in vigore e con l'adozione delle necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il pericolo di caduta dall'alto, dai lati prospicienti il vuoto, delle coperture o per sfondamento delle lastre;
- trasporto dei M.C.A. rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/06 con mezzo di azienda iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in Ctg. 5;
- rilascio certificazione di avvenuto smaltimento.

Art. 4 – Modalità di esecuzione

L'operatore economico si impegna ad effettuare tutte le prestazioni previste dall'articolo precedente. L'esecuzione dell'intervento richiesto è subordinata all'approvazione formale da parte del committente del preventivo fornito dall'operatore economico.

Art. 5 – Divieto di subappalto

E' fatto divieto di subappaltare le opere di cui all'Art. 3 con l'esclusione della sola predisposizione di ponteggi fissi e loro accessori.

Art. 6 – Aspetti tecnico-economici della Convenzione

Gli interventi richiesti dal privato cittadino saranno a carico dello stesso che corrisponderà direttamente all'operatore economico, l'importo convenuto in base ai prezzi offerti e riportati sinteticamente nelle seguenti Tabelle:

6.1 ANALISI PREVENTIVA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (M.C.A.)

DETTAGLIO PRESTAZIONE	COSTO DELL'INTERVENTO
Sopralluogo in ambito cittadino + Analisi preventiva + Relazione sulla valutazione dello stato di conservazione del manufatto	€ 280,00 (a corpo)

6.2 RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

DIMENSIONI DEL MATERIALE	QUOTA DA PIANO DI CAMPAGNA	INDICAZIONE COSTO DELL'INTERVENTO
0-15 mq	Fino a 2 metri	€ 560,00 (a corpo)
	Oltre 2 metri	€ 560,00 (a corpo) - esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)
15-30 mq	Fino a 2 metri	25,00 €/mq
	Oltre 2 metri	25,00 €/mq - esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)
Oltre 30 mq	Fino a 2 metri	9,00 €/mq
	Oltre 2 metri	9,00 €/mq - esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)

6.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

QUANTITÀ DEL MATERIALE	COLLOCAZIONE	COSTO DELL'INTERVENTO
Manufatti con peso complessivo non superiore a 450 Kg	A terra	2,00 €/kg
	Posti in opera	5,70 €/kg
Manufatti con peso complessivo superiore a 450 Kg	A terra	0,60 €/kg
	Posti in opera	2,00 €/kg

Tutti i prezzi, sono da intendersi onnicomprensivi di ogni onere per dare compiuto il servizio: eventuale sopralluogo, redazione preventivo, opere provvisionali (solamente l'uso del trabattello), oneri della sicurezza, attività di rimozione, trasporto e smaltimento, pratiche amministrative con l'ASP, rilascio certificazioni, caratterizzazione analitica dei materiali, etc.

Detti prezzi rimangono invariati per tutta la durata della convenzione.

Non sono invece compresi nei prezzi offerti:

- oneri IVA;

- oneri relativi alle altre opere provvisoriale e attrezzature (es. ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 2 m dal piano campagna;
- costi per opere murarie necessarie per consentire la rimozione dei manufatti e per opere di ricostruzione e ripristino.

Nell'esecuzione del servizio commissionato l'operatore economico si impegna altresì a rispettare i seguenti parametri tecnici:

- numero minimo di giorni di presidio di un numero di telefono dedicato o di un numero verde a cui l'utenza possa rivolgersi per richiedere il servizio: **n. 5 (cinque) gg./settimana;**
- numero di giorni per l'esecuzione dell'intervento di rimozione (decorrenti dal recepimento di assenso e autorizzazione da parte degli organi competenti, ove prevista, e previa accettazione del preventivo di spesa da parte dell'interessato): **n. 14 (quattordici) gg.**

Art. 7 – Oneri a carico dell'ente

Nessun onere finanziario graverà sull'ente comune dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Nessuna pretesa è altresì imputabile al Comune per eventuali inadempienze contrattuali del privato cittadino richiedente le prestazioni connesse a questa Convenzione.

Art. 8 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione viene stipulata con effetto dalla data odierna ed avrà una durata di **3 (tre) anni**, eventualmente proseguibile per un periodo analogo.

Art. 9 – Visibilità e Pubblicità

Il Comune si impegna a garantire all'operatore economico adeguate forme di visibilità e a pubblicizzare la presente Convenzione a livello comunale.

La pubblicizzazione di quanto previsto con la presente Convenzione sarà effettuata a cura dell'ente comunale con i mezzi ritenuti idonei.

Art. 10 – Prezzi

L'operatore economico si impegna a praticare gli stessi prezzi indicati nell'art. 6 per interventi che saranno richiesti direttamente dal Comune.

Art. 11 – Altre disposizioni

Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato cittadino e per lo stesso ente comune di rivolgersi ad altri soggetti autorizzati per la realizzazione degli interventi in questione.

Per ogni controversia nascente dalla presente Convenzione, che non dovesse essere risolta per via bonaria, le parti concordemente ed irrevocabilmente stabiliscono che sarà unicamente competente il foro di Reggio Calabria.

Art. 12 - Rimando

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme del Codice Civile in materia di contratti e obbligazioni, per quanto compatibili.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune si riserva di risolvere immediatamente la presente Convenzione, qualora l'operatore economico incorra sistematicamente in violazioni degli impegni tecnici ed economici offerti (mancato rispetto degli importi pattuiti e/o delle tempistiche, etc.) e/o a seguito dell'accertata perdita dei requisiti morali e/o speciali.

Per RTI "Ecopiana Srl – S.I.G.R.A. srl"

Sig. Girolamo Guerrisi
(firmato digitalmente)

Per il Comune di Reggio Calabria

D.ssa Loredana Pace
(firmato digitalmente)